

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

(aggiornata alle ultime modifiche e agevolazioni)

Esistono due tipi di indennità:

1) **indennità di disoccupazione ordinaria:** è un sostegno economico corrisposto dall'Inps ai lavoratori dipendenti assicurati contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati o il cui contratto a tempo determinato sia cessato. ;

2) **indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti:** è una prestazione economica a domanda, erogata in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano avuto uno o più periodi di disoccupazione nell'arco dell'anno.

"REQUISITI NORMALI"

(Iscrizione centro per impiego obbligatoria)

1) **anzianità contributiva:** il lavoratore deve far valere **un contributo settimanale contro la disoccupazione involontaria versato almeno 2 anni** prima della cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro

2) **requisito contributivo:** il lavoratore deve far valere **almeno 52 contributi settimanali (pari ad un anno) versati nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria nei due anni immediatamente precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.** (Esempio: un supplente che cessa dal lavoro il 30.01.2012 ha diritto se nel biennio anteriore a tale data, vale a dire dal 30.01.2009 al 29.01.2012 ha almeno un anno di contribuzione - 52 settimanali o 12 mensili, anche in settori diversi);

Nelle 52 settimane rientrano anche i giorni retribuiti di ferie, malattia, infortunio, maternità, festività.

Il diritto non può essere esercitato se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni (L.448/98, art. 34, comma 5). Può essere esercitato, invece, se le dimissioni sono per **“giusta causa”** in quanto “non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore quando sono adottate da comportamenti altrui, idonei ad integrare la condizione di improseguibilità al rapporto di lavoro. In tal caso comportano uno stato di disoccupazione involontaria e devono ritenersi non comprese nell’ambito operativo dell’art. 34, comma 5, della legge n. 448 del 23.12.1998...” (**Corte Costituzionale sentenza n. 269 del 24 giugno 2002**). L’orientamento della sentenza è stato recepito dalla **circolare n. 97 del 4 giugno 2003** che ha previsto il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione nelle seguenti fattispecie:

- 1) dal mancato pagamento della retribuzione;
- 2) dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- 3) dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- 4) dal mobbing, ossia crollo dell’equilibrio psico-fisico

Il termine per la presentazione delle domande per ottenere l’indennità di disoccupazione con requisiti ordinari è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (**dopo l’iscrizione obbligatoria nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l’impiego competente - ex Collocamento**).

E’ corrisposta ogni mese con assegno ed è concessa per un **periodo massimo di 08 mesi** (240 giorni); **fino a 12 mesi per i beneficiari che hanno compiuto 50 anni di età** (Legge n. 247/07, comma 25).

L’aumento è più consistente per i lavoratori con età più elevata perché, statisticamente, sono quelli che impiegano di più per trovare un’ulteriore occupazione.

La misura dell’indennità è pari al 60% della retribuzione percepita negli ultimi tre mesi prima della cessazione dal lavoro, per i primi 06 mesi; del 50% per i successivi 02 mesi (7° e 8° mese) e al 40% per gli ulteriori mesi.

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:

- 1) ha percepito tutte le giornate di indennità;
- 2) viene avviato ad un nuovo lavoro;
- 3) diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

Conviene presentare subito la domanda in quanto se viene presentata entro **i primi sette giorni**, l'indennità decorre dall'ottavo giorno dal licenziamento; mentre se la si presenta tra il nono giorno ed il 68° giorno la decorrenza viene spostata di cinque giorni dalla data di presentazione.

Può essere riscossa con assegno circolare; con bonifico bancario o postale; ad uno dei tanti uffici postali nazionali.

Si rammenta che qualora si intenda riscuotere tramite conto corrente, indipendentemente che sia bancario o postale, bisogna indicare **sia il numero di Conto corrente che Cin, Abi e CAB.**

Qualora la domanda dovesse non essere accettata, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, tramite l'ufficio Inps competente o a mezzo raccomandata (con ricevuta di ritorno), **entro giorni 90** da quando viene notificato il mancato accoglimento della domanda, allegando ogni documento ritenuto utile.

Il ricorso va presentato, o spedito con raccomandata A/R alla sede INPS che ha respinto la domanda.

La modulistica da presentare è stata modificata dall'INPS a seguito della circolare n. 115 del 31.12.2008.

I moduli da utilizzare sono:

1) **a cura del lavoratore** la compilazione del "MODELLO DS 21" (si trova presso l'INPS), del MODELLO ANF/PREST (se dovuto, per assegni per nucleo familiare nel caso di avente diritto al trattamento di famiglia).

E' stato eliminato il MOD. DS22 - DS22MOB che non viene più utilizzato, ai sensi alla predetta circolare Inps, n. 115/08.

Il provvedimento dell'INPS trae le premesse dall'arricchimento delle denunce retributive mensili (e-mens) a decorrere dal mese di luglio 2008 (messaggi n. 11037 del 14.05.2008 e n. 12561 del 29.05.2008). A seguito dell'inserimento delle quattro nuove informazioni (orario contrattuale-retribuzione "teorica" del mese; numero di mensilità annue-percentuali part-time), il flusso e-mens consente la liquidazione dell'indennità di disoccupazione e delle altre prestazioni a sostegno del reddito nonché l'accredito

figurativo extra rapporto di lavoro, senza dover chiedere alle aziende (datori di lavoro) alcuna documentazione aggiuntiva.

ESEMPIO DI CALCOLO

La base di calcolo della prestazione sarà determinata con riferimento alla retribuzione teorica media dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, aumentata dell'importo dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive.

Pertanto, considerando le seguenti retribuzioni teoriche dei tre mesi precedenti - Agosto 1.000,00-settembre .1300,00- ottobre 1.400,00 si procederà a sommarle e a dividerle x 3 (1.000,00 + 1.300,00 + 1.400,00 = 3.700,00 : 3 = 1.233,33). Ottenuta la media si effettuerà il seguente calcolo:

1.233,33 x 13.000 (numero mensilità annue) : 12.000 (mensilità aggiuntive indicate in millesimi- pertanto in caso di 13 mensilità si divide x 13.000) = 1.336,11

Se, invece, la retribuzione teorica mostra un andamento costante negli ultimi mesi di lavoro, si prenderà a riferimento una mensilità senza procedere al calcolo di cui sopra.

Contribuzione Figurativa

I periodi di **disoccupazione** in cui si percepisce l'indennità vengono coperti da contribuzione figurativa e l'accredito dei contributi avviene d'ufficio. Il numero delle **settimane da accreditare figurativamente** si ottiene dividendo il numero delle giornate indennizzate per 7, arrotondando la eventuale rimanenza per eccesso.

Prescrizione

Qualora la sede Inps competente non abbia provveduto ad emettere una specifica notifica del provvedimento, in relazione ad una domanda di disoccupazione, **il diritto ad ottenere la prestazione si prescrive nel termine di 10 anni.**

Sospensione dell'indennità (utile per i docenti impegnati nei corsi di recupero estivi o nelle sessioni di esame di verifica del debito)

Il pagamento rimane sospeso, per tutto il periodo, quando il disoccupato:

- 1) si trova in uno stato di malattia, maternità, tbc, ecc. comportante incapacità lavorativa;
- 2) si rioccupa per un periodo massimo di 5 giorni consecutivi di effettivo lavoro.

Mancata corresponsione

L'indennità non viene corrisposta quando il disoccupato:

- A) presenta la domanda oltre il termine dei 68 giorni;
- B) si rioccupa durante il periodo di carenza;
- C) non riacquista la capacità lavorativa, anche minima, dopo il licenziamento per malattia;
- D) non presenta al Centro per l'Impiego la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa.

Lavoratori che espatriano

I lavoratori disoccupati che espatriano in paesi non membri dell'Unione Europea o non convenzionati decadono dal diritto all'indennità di disoccupazione. I lavoratori che espatriano per **"breve periodi"** conservano invece il diritto all'indennità in caso di espatrio per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia. Gli assicurati devono però presentare idonea documentazione attestante i motivi dell'espatrio;

Le ipotesi più significative di espatrio per brevi periodi sono:

- 1) espatrio per matrimonio nel limite di 15 giorni, periodo previsto per il congedo matrimoniale;
- 2) espatrio per motivi di salute propria o di un familiare;
- 3) espatrio per il lutto di un familiare all'estero nel limite di 3 giorni di permesso normalmente

previsti, più i giorni necessari per il viaggio.

Presentazione telematica della domanda di Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali

Dal 2010 la domanda di disoccupazione ordinaria si presenta in modalità online, purché in possesso del PIN (codice personale di riconoscimento) e con la possibilità di stampare sia la domanda che la relativa ricevuta. Inoltre, coloro che forniscono un numero di cellulare ricevono un sms che avvisa dell'avvenuta liquidazione.

Il servizio è disponibile sul sito internet www.inps.it seguendo il seguente percorso: **"Sistema informativo dei percettori delle prestazioni a sostegno del reddito - autenticazione PIN - Servizi per il cittadino - Sportello virtuale"**.

In alternativa la nuova funzione è accessibile tra i Servizi per il Cittadino al link **"Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito"**.

La procedura prevede il prelievo automatico delle informazioni necessarie all'istruttoria ed al calcolo della prestazione, utilizzando i dati già in possesso dell'Istituto ed esposti nel Fascicolo del soggetto, consultabile dalla procedura **DsWeb (integrata con un apposito link "Insegnanti precari" che permette la consultazione degli elenchi del personale, docente e non, trasmessi dal MIUR)**. Il sistema consente, inoltre, la pre-istruttoria automatica della richiesta che, **in caso di esito positivo, è caricata direttamente negli archivi di gestione**. Il servizio, pertanto, esegue l'elaborazione dei dati relativi alla domanda di disoccupazione, **predisponendoli immediatamente, ove possibile, per il pagamento della prestazione**.

Il dipendente, una volta entrato nell'applicativo **"Sportello virtuale"**, può **compilare on-line l'apposito modello di domanda "DS21"**, che viene reso disponibile alla Struttura INPS competente, evitando di recarsi in INPS, con risparmio di tempo.

Dopo l'autenticazione **tramite PIN**, il servizio **"Sportello virtuale"** propone le sezioni seguenti al fine di completare la compilazione della domanda:

Sezione anagrafica

Tale sezione visualizza i dati anagrafici e la residenza del lavoratore, dati in possesso dell'Istituto. Il cittadino **ha la possibilità di variare l'indirizzo visualizzato**.

Ultimo rapporto di lavoro

La pagina successiva prevede il collegamento agli archivi **UNILAV** (comunicazioni obbligatorie) con la segnalazione delle caratteristiche dell'ultimo rapporto di lavoro e del motivo di cessazione dello stesso, come evidenziati nel Fascicolo del soggetto.

Il dipendente può inserire i dati dell'ultimo rapporto di lavoro, se diversi da quelli prospettati dal sistema; in questo caso **la domanda é posta in stato "P"** al momento del caricamento sul database di gestione delle domande di disoccupazione ordinaria.

Sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, il sistema verifica se la domanda è presentata nei termini e riscontra il motivo di cessazione indicato ai fini dell'eventuale accoglimento.

Estratto contributivo

In questa pagina viene visualizzato **l'estratto contributivo** del dipendente.

Il sistema effettua il calcolo della contribuzione utile al diritto, prendendo in considerazione i periodi presenti nel biennio mobile che nel "**Fascicolo del dipendente**" compaiono con assicurazione "**DS = S**". Sono **caricate in stato "I"** (cioè **pronte per le successive lavorazioni**) solo le domande per cui è stato possibile verificare il requisito contributivo ed il requisito assicurativo in base ai dati presenti in **Uniemens**.

Retribuzione

In questa pagina il sistema preleva la retribuzione da Uniemens secondo le modalità indicate nella **circolare Inps n. 115/2008**. Nel caso in cui non sia possibile eseguire il prelievo, la domanda é posta in stato "**P**" per una **successiva verifica** da parte dell'operatore INPS.

Prelevata la retribuzione, il sistema esegue la simulazione della misura e della durata teorica della prestazione.

Dopo l'invio della domanda, il dipendente può **stampare il modello "DS21" e la relativa ricevuta**.

Il sistema effettua anche ulteriori controlli in base a quanto evidenziato dal **Fascicolo del dipendente**:

- 1) presenza di pensione incompatibile con la disoccupazione ordinaria;
- 2) presenza di altre prestazioni in essere per il soggetto.

In tutti questi casi la domanda viene posta in stato "**P**" e non "**I**".

Le domande, presentate tramite questo servizio - che non superano la fase di istruttoria automatica - sono sottoposte ad ulteriori verifiche da parte degli operatori INPS.

Istruzioni procedurali

Il cittadino ha la possibilità di interrogare gli archivi per verificare lo stato di avanzamento della domanda presentata ed è, pertanto, cura degli operatori della struttura INPS monitorare e gestire tempestivamente le domande per consentire il costante aggiornamento del relativo stato.

Lo sportello del cittadino prevede anche il **servizio di invio telematico della dichiarazione per il diritto alle detrazioni fiscali**.

Il dipendente, oltre a selezionare il tipo di detrazione e la decorrenza della stessa, ha anche la possibilità di **non chiedere nessuna detrazione annullando**, a partire dalla decorrenza indicata, il godimento di detrazioni precedentemente richieste.

Infine si segnalano anche le seguenti funzionalità:

- 1) **Simulazione indennità di disoccupazione:** sulla base delle informazioni disponibili all'Istituto, il dipendente può ottenere il prospetto della sua potenziale prestazione di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali nell'eventualità della cessazione del rapporto di lavoro.
 - 2) **Stato delle prestazioni a sostegno del reddito in corso:** il dipendente può interrogare gli archivi per ottenere l'elenco delle prestazioni allo stesso erogate e tuttora in essere
-

"REQUISITI RIDOTTI"

(Termine presentazione 31 marzo)

Per questa tipo di prestazione previdenziale non è necessario essere iscritti al centro per l'impiego

1) **almeno un contributo settimanale accreditato prima degli ultimi due anni** (per il 2011 almeno un giorno di lavoro nell'anno 2008);

2) **almeno 78 giorni di lavoro nel 2010** (nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate: malattia, maternità, ferie, riposi ordinari e compensativi ecc.; non sono invece conteggiate le giornate di assenza imputabili al lavoratore: sciopero, permessi non retribuiti ecc.)

Si ritiene utile chiarire che un solo contributo settimanale si matura anche con un solo giorno di lavoro di qualunque durata oraria. Ciò è possibile perché il numero delle settimane contributive da riconoscere in un anno è quello **risultante dal quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la retribuzione imponibile annua per il minimale settimanale pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio di ogni anno.**

Qualora la **retribuzione imponibile annua fosse stata di euro 45,00** (scaturente da un giorno di lavoro di 2 ore) il contributo settimanale corrisponderebbe a **uno**.

Esempio:

trattamento minimo di pensione (anno 2011) euro 468,35 (40% = euro 187,34):

retribuzione annua 2011 euro 45;

45,00/187,34= 0,24 (arrotondato per eccesso a 1)

Le **Circolari Inps n. 125 del 23.01.2001** e **n. 244 del 21.02.2001** hanno stabilito che il contributo riguarda anche Co.Co.Co. e lavoratori autonomi titolari di partita iva iscritti ai contributi del 10 e 13% (e modifiche)

I settori lavorativi per il **calcolo delle 78 giornate lavorative** possono essere anche diversi e in tali giornate possono essere incluse anche le festività e le giornate di assenze per malattia, maternità, recuperi, ferie e quanto altro retribuito e coperto da contribuzione obbligatoria (**Circolare INPS n. 273 del 31.12.98**).

Chiaramente il criterio è valido esclusivamente per l'accertamento del diritto alla prestazione e non per calcolare l'effettivo numero di giornate da indennizzare, che restano quelle effettivamente lavorate.

Anche in questo caso il diritto non può essere esercitato se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni (L. 448/98, art. 34, comma 5).

Questa indennità **spetta** solo per i giorni effettivamente lavorati e **fino ad un massimo di 156 giornate** (quindi se nel corso dell'anno considerato sono state lavorate 120 giornate si ha diritto all'indennità per altrettanti giorni) ed è pagata dall'Inps con un unico assegno inviato a casa del lavoratore.

La misura dell'indennità è fissata nel limite massimo del 35% della retribuzione media percepita giornalmente nel precedente anno, per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni. L'indennità spetta per un

numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

A carico del richiedente rimane la compilazione del **MODELLO DS 21**, mentre la scuola dovrà compilare il Modello D.L. 86/88 bis. (vedere a seguire novità 2012)

Bisogna **presentare anche il CUD**, certificazione del datore di lavoro della settimana di contribuzione nel biennio precedente (esempio per il 2011 presentare un modello anno 2009 o precedente) e il **mod. Anf/ Prest** da compilarsi nel caso di richiesta dell'assegno al nucleo familiare.

L'indennità di disoccupazione va dichiarata nell'apposita sezione del mod. 730 o Mod unico riservata ai redditi assimilabili al lavoro dipendente.

I periodi per cui si è percepita l'indennità di disoccupazione sono **considerati contribuzione figurativa ed i relativi contributi figurativi sono accreditati dall'Inps d'ufficio**, senza bisogno di alcuna domanda e possono essere ricongiunti, al pari degli altri periodi con assicurazione Inps, ai sensi della Legge 29/1979 ai fini pensionistici.

NOVITA' 2012

In seguito all'arricchimento del modello **Uniemens** del dato relativo alle effettive giornate lavorate per ogni singola settimana, così come da istruzioni fornite dalla circolare Inps n. 13, del 28 gennaio 2011, a partire dal 2012 (**competenza 2011**) la liquidazione della disoccupazione a requisiti ridotti avverrà in **MANIERA DIRETTA** senza la necessità per datore di lavoro e dipendente di produrre il **MODELLO DL 86/88 BIS**.

Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui alla **circolare Inps115/2008** laddove prevedono che, nel solo caso di mancato aggiornamento, al momento della presentazione della domanda, delle informazioni necessarie per la liquidazione automatizzata, si dovrà richiedere al lavoratore la relativa documentazione con le modalità indicate nella **circolare Inps n. 28/2007** (autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali, ultime buste paga, ecc.)

Pillole di normativa per Disoccupazione per "collaborazioni occasionali"

Le collaborazioni occasionali sono sottratte agli obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative, **salvo il caso in un cui il compenso complessivamente percepito nell'arco dell'anno sia superiore a 5.000 euro**. L'art. 44, comma 2, del Decreto Legge n. 269/03 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 326/03 (Decreto collegato alla Legge finanziaria per il 2004) ha infatti stabilito che, **dal 01/01/04**, i soggetti esercenti attività **di lavoro autonomo occasionale** debbano iscriversi alla gestione separata prevista per i co.co.co. qualora il reddito annuo derivante da tali attività **sia superiore all'importo di 5.000 euro**. Dal 30 gennaio 2003 lo svolgimento di attività di lavoro autonomo (e, pertanto, anche lo svolgimento di collaborazioni occasionali riconducibili al contratto d'opera di cui all'art. 2222 del c.c.) comporta la perdita dello stato di disoccupazione qualora il reddito derivante dal rapporto di lavoro sia superiore all'importo lordo annuo di 4.500 euro (**4.800 euro dal 01.01.2007**) - limite reddituale previsto per la conservazione dello stato di disoccupazione con riferimento ai redditi di lavoro autonomo.

L'INPS, con Circolare n. 41 del 13/03/06, ha chiarito che per il lavoratore autonomo occasionale, soggetto all'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, **qualora percepisca un reddito annuo superiore all'importo di 5.000 euro, se obbligato al versamento della relativa maggiorazione contributiva dello 0,72% , ha diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare** secondo la disciplina prevista per i lavoratori iscritti a tale Gestione. **Al di sotto del limite reddituale di 5.000 Euro, non essendo previsto l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, non può essere riconosciuto l'assegno.**

Lo stesso discorso vale per la tutela riguardante la malattia e la maternità che, ovviamente, spetta soltanto ai lavoratori autonomi occasionali soggetti all'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, con conseguente applicazione del trattamento spettante ai lavoratori iscritti alla suddetta Gestione. **Al di sotto del limite reddituale di 5.000 euro** tali lavoratori sono esclusi dall'obbligo di iscrizione alla **Gestione Separata**, né possono essere iscritti alle diverse Gestioni dei lavoratori autonomi in assenza del carattere della professionalità. **Le giornate di attività svolte a titolo di lavoro autonomo occasionale non sono utili né per il diritto né per la misura delle prestazioni di disoccupazione.** I lavoratori occasionali, in quanto lavoratori "non subordinati", sono esclusi dall'applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni.

INCOMPATIBILITA'/COMPATIBILITA' DELLE INDENNITA'

Le due disoccupazioni non sono incompatibili, eccetto quando la disoccupazione ordinaria, richiesta l'anno precedente, ha già coperto tutti i periodi di disoccupazione dell'anno di riferimento, o nello stesso anno solare è stata erogata per un numero di giorni pari o superiori a 180. **In caso contrario si ha diritto all'una e all'altra.** Vediamo qualche caso:

Esempi di incompatibilità:

A) attività lavorativa prestata dal 01/01/10 al 30/06/10 e dal 01/09/10 al 31/12/10. Indennità ordinaria percepita per il periodo luglio/agosto. **In questo caso non è possibile richiedere la requisiti ridotti l'anno successivo;**

B) Attività lavorativa prestata dal 01/02/10 al 07/06/10. Indennità ordinaria percepita per il periodo giugno/dicembre per più di 180 giorni. **Non è possibile richiedere la requisiti ridotti,** nonostante il periodo dal 01/01/10 al 31/01/10 sia rimasto scoperto sia da retribuzione che da indennizzo, **in quanto nell' anno di riferimento sono già state indennizzate più di 180 giornate.**

Esempio di compatibilità:

A) attività lavorativa prestata dal 07/01/2011 al 15/02/2011, dal 12/03/11 al 03/04/11, dal 15/04/11 al 07/06/11, dal 15/10/11 al 28/11/11. Indennità ordinaria percepita nel periodo giugno/ottobre **per 90 giorni.** In questo caso è **possibile richiedere l'anno successivo la requisiti ridotti** per ottenere l'indennità di disoccupazione **per i periodi dell'anno non retribuiti e non indennizzati dall'ordinaria,** che saranno liquidati **per un numero di giorni non superiore a 90.**

CONVENZIONE TRIENNALE PER DISOCCUPAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA IN STATO DI "PRECARIETA"

In data **05 agosto 2009** il **MIUR**, l'**INPS** e il **MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI** hanno sottoscritto **una Convenzione** - di durata **triennale** - al fine di gestire, tenendo conto delle peculiarità dei potenziali beneficiari, le domande di disoccupazione ordinaria del personale scolastico, docente e ATA in stato di **"precarietà"**. Tale condizione al momento della sottoscrizione della **Convenzione**, era rappresentata dalla impossibilità, per coloro che nell'anno scolastico 2008-2009 erano stati destinatari di un contratto a tempo determinato, di ottenere un analogo contratto nell'anno scolastico 2009-2010 (a seguito delle razionalizzazioni di spesa previsti dal decreto legge n. 112 del 25.06.2008, art. 64, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 06.08.2008), e dall'inserimento in appositi elenchi nominativi, **"prioritari"**, che comportano, tra l'altro, l'assegnazione delle supplenze con precedenza assoluta. (**Circolare Inps n. 125 del 16 DICEMBRE 2010**).

In tale **Convenzione** è previsto che il personale incluso in tali elenchi -forniti all'inizio di ciascun anno scolastico da parte del MIUR, e aggiornati dallo stesso nel corso dell'anno - abbia accesso alla indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, "ove ne ricorrano i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente" con diritto - per i periodi di utilizzo - al normale trattamento economico previsto dal Ccnl comparto scuola e riferito alle ore di servizio effettivamente svolto e all'indennità ordinaria di disoccupazione per i periodi di non utilizzo.

Un ulteriore beneficio è stato assicurato, poi, dal D.L. n. 134 del 25 settembre 2009 (convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167) laddove è previsto che "l'amministrazione scolastica è tenuta ad assegnare le supplenze - indipendentemente dalle graduatorie di istituto- al personale inserito, invece, nelle graduatorie ad esaurimento" e che "si possono promuovere in accordo con le regioni, progetti da tre ad otto mesi mediante l'utilizzo proprio di questa particolare tipologia di precari, percettori dell'indennità di disoccupazione, con la corresponsione di un'indennità di partecipazione con risorse messe a disposizione dalle regioni", con obbligo per gli interessati di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione personale (pena la decadenza).

Tali importanti disposizioni sono state prorogate anche per l'anno scolastico 2011/2012 con la Legge n. 106 del 12 luglio 2011, mentre con il DM 12 ottobre 2011, n. 92, il MIUR ha stabilito, anche per l'anno scolastico 2011-2012, le modalità di costituzione degli elenchi "c.d. prioritari" per le supplenze conferite dalle graduatorie

d'istituto al personale docente, educativo ed ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) inserito nelle graduatorie permanenti e quelle ad esaurimento di cui all'art. 1 del medesimo DM.

In data 17 **novembre 2011**, con la **nota interna n. 21784/11**, **l'INPS** ha fornito indicazione agli uffici periferici per l'applicazione anche nel 2011/2012 della convenzione con il **MIUR**, che prevede la procedura "ad **intermittenza**" per il pagamento dell'indennità di disoccupazione a requisiti ordinari per chi aveva maturato il diritto a tale istituto.

Viene richiamata la già **citata circolare del 2009** e le disposizioni per la speciale categoria di lavoratori, in applicazione della normativa vigente in materia di disoccupazione, così come innanzi riportate nello specifico trattato.

Per soddisfare le esigenze di semplificazione delle modalità e procedure di presentazione delle domande è stata inoltre prevista, nella succitata Convenzione, che sia consentito - per tutelare il personale scolastico docente ed ATA alla luce delle peculiarità del rapporto di lavoro legato al ciclo scolastico - di **presentare una sola domanda** di prestazione ed una unica **DID** anche in caso di interruzione dell'indennità per supplenze superiori ai cinque giorni lavorativi.

Infine - sempre nell'ottica di garanzia di questi particolari lavoratori della scuola - si sono individuate ulteriori disposizioni di favore per le medesime finalità sopra evidenziate:

- le domande del personale scolastico ed ATA nello stato di **"precari"** sono state rese accoglibili entro termini più ampi in ragione dei tempi di adozione dei decreti relativi agli elenchi prioritari e all'incertezza dell'inclusione nelle graduatorie;
- è **stata convenzionalmente considerata data finale dell'anno didattico per i docenti il 30 giugno, e data finale dell'anno scolastico per gli ATA il 31 agosto.**

La nota Inps precisa che, per quanto riguarda l'anno scolastico 2010/2011, le indennità di disoccupazione in pagamento al **termine delle attività didattiche, 30 giugno 2011 e scolastiche, 31 agosto 2011** restano fruibili fino al raggiungimento del periodo massimo di giornate erogabili (240 o 360) a seconda dell'età del beneficiario, come innanzi illustrato e nel rispetto dell'anno mobile. La nota prende in esame anche la possibilità che il dipendente accetta una supplenza superiore a cinque giorni e possedendo i requisiti previsti dalla normativa invia una nuova domanda di disoccupazione. In questo

caso sarà cura degli operatori INPS esaminare la domanda e avviare la verifica del nuovo diritto acquisito dal dipendente, così come meglio precisato appresso.

PROCEDURE ANNO SCOLASTICO 2011 - 2012

(Nota Inps n. 21784 del 17.11.2011)

A tutti coloro che risultano inseriti negli elenchi prioritari (**DM 12 ottobre 2011, n. 92**), sarà possibile erogare l'indennità di disoccupazione secondo le seguenti disposizioni:

1) Le domande di disoccupazione, presentate ad inizio anno scolastico 2011-2012, devono intendersi regolari se presentata entro il 31 dicembre 2011 (**decorrenza convenzionale 1° luglio - giorno successivo al termine attività didattiche; 1° settembre - giorno successivo al termine attività scolastiche 2010-2011**), con decorrenza del pagamento dall'ottavo giorno successivo alle suddette date e possesso del requisito contributivo per il riconoscimento del diritto da accertare nel biennio precedente il 30 giugno e/o il 31 agosto 2011 (**conclusione del rapporto di lavoro non più rinnovato**).

Eventuali supplenze accettate dal 1 settembre 2011-2012 vengono considerate come sospensione della indennità in corso di percezione (**anche se superiori a cinque giorni**), con proroga del trattamento nei limiti della durata massima prevista dalla normativa (nel rispetto dell'anno mobile) e **SENZA NECESSITA** di presentazione di una nuova domanda con annesso **DID** (dichiarazione di disponibilità) e attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l'impiego, o di osservanza di un nuovo periodo di carenza;

2) Come abbiamo visto nel punto 1) può capitare al lavoratore che assumendo un nuovo incarico superiore ai 5 giorni (**obbligo di accettazione**) gli venga sospesa l'indennità in corso. In questo caso se il nuovo contratto di supplenza è sufficientemente lungo il lavoratore può chiedere la verifica della propria posizione di percettore di indennità di disoccupazione, alla luce della nuova posizione scaturita dalla cessazione del nuovo rapporto di lavoro.

Possono verificarsi due esiti:

A) esito **NEGATIVO** della verifica (presentazione della richiesta oltre il termine dei 68 giorni; mancanza dei requisiti contributivi). In tal caso si riprende l'erogazione della prestazione già acquisita, secondo quanto visto al punto 1);

B) esito **POSITIVO** della verifica. In tal caso il lavoratore decade dalla prestazione di disoccupazione già in godimento e dovrà ricevere il pagamento della nuova prestazione di disoccupazione.

Si precisa che le **domande di verifica devono** essere richieste **entro** il termine ordinario dei **68** giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di cui sopra, **sottoscrivendo** una nuova DID e **attestando** il proprio status di disoccupato al Centro per l'impiego.

Appare utile evidenziare le sostanziali differenze tra la procedura di cui al punto 1) e quella di cui al punto 2) sottolineando che **la procedura di cui al punto 2) prevede:**

1) accertamento dei requisiti assicurativi e contributivi nel biennio precedente partendo dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;

2) osservanza di un nuovo periodo di carenza con frazionamento della decorrenza in relazione al periodo già indennizzato nell'anno mobile, così come prevede la vigente normativa per la disoccupazione **ORDINARIA**;

In tal caso l'attuale modello di domanda, **DS21-COD.SR05**, **dovrà essere necessariamente implementato con la possibilità di richiedere la verifica** del possesso dei requisiti necessari per accedere ad un nuovo trattamento di disoccupazione.

Riferimenti:

R.D.L. 4.10.35, n. 1827 e R.D.L. 14.04.39 ,n. 636: "Indennità con requisiti normali";

D.L. 21.3.88, n. 86 convertito con modificazione nella legge n. 169 dell'01.06.91: "Indennità con requisiti ridotti";

D.L. n. 148 del 20.05.93;

Legge n. 236 del 14/07/93;

D.L. n. 40 del 18.01.94;

D.L. n. 31 dell' 8.02.95;

Legge 28.11.96, n. 608;

Legge n. 448 del 23.12.98;

Legge n.388, art.78,comma 19, del 23.12.2000 (finanziaria 2001)

Circolare Inps n. 139/98;
Circolare Inps n. 273 del 31.12.98;
Circolare Inps n. 97 del 04.06.2003
Sentenza Corte costituzionale n. 269 giugno 2002;
Nota Inps n. 34975 del 20.10.2005
Modifiche legge 247/07-attuazione protocollo sul WELFARE del 23 luglio 2007
Circolare INPS n. 115 del 31.12.2008
OM 92/2008 (scrutini)
Circolare Inps 16 dicembre 2009, n.125;
Messaggio Inps 30 dicembre 2009, n. 30303;
Messaggio Inps 27 gennaio 2010, n. 2640;
Circ. Dir. Gen. INPS n. 29 del 03.03.2010;
Messaggio Inps 14 maggio 2010, n. 13224;
Messaggio Inps 8 giugno 2010, n. 15023
D.M. N. 68 del 30.07.2010;
D.M. N. 80 del 15.09.2010.
Messaggio Inps 21 settembre 2010, n. 23605;
Messaggio Inps 28 ottobre 2010, n. 27113;
Messaggio Inps 10 dicembre 2010, n. 31252.
Nota Inps n. 21784 del 17 novembre 2011

Lì, 28.12.2011

Saverio Prota

Coordinatore Nazionale

Consulta Assistenti Amministrativi